

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: Articolo 7, c.1, DM 173/2016. Modifica del DDPF VAA n. 16/2018 recante “Dlgs 152/06 – L. 179/2002 – DM 173/2016 - L. 241/90: Autorizzazione all’immersione deliberata in mare e all’immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: “Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione di sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare”. Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 85/2017 e rilascio autorizzazione con prescrizioni.”

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI MODIFICARE, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.M. 15 luglio 2016, n. 173, per i motivi riportati nel documento istruttorio, l’autorizzazione all’immersione deliberata in mare e all’immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero rilasciata con Decreto del dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica n. 16 del 7 febbraio 2018, stabilendo che il restante materiale di classe A2 proveniente dall’escavo della maglia n. 21 e dalla sua area residuale limitrofa, sia immerso nella vasca di colmata del porto di Ancona, previa setacciatura, anche ripetuta prima della sua deposizione in vasca, qualora necessario;

DI STABILIRE che la setacciatura dovrà essere realizzata, in presenza di materiale inidoneo all’immersione sulla base di esame visivo, anche per i sedimenti in classe B provenienti dalle restanti aree del porto di Fano oggetto dell’escavo autorizzato con DDPF VAA n. 16/2018;

DI STABILIRE che, qualora l’operazione di setacciatura non sia sufficiente a garantire la separazione del materiale inidoneo all’immersione dal materiale sedimentario, il Comune di Fano e la ditta incaricata dovranno adottare ogni ulteriore misura necessaria a garantire la suddetta separazione e che, qualora l’adozione di ulteriori misure non sia operativamente possibile o economicamente conveniente, l’intero volume di escavo costituito da materiale inidoneo all’immersione e da materiale sedimentario, dovrà essere precauzionalmente gestito come rifiuto, ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

DI RAPPRESENTARE che il materiale inidoneo derivante dall’operazione di setacciatura dovrà essere gestito nel pieno rispetto della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Fano, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Capitaneria di Porto di Fano, alla Capitaneria di Porto di Ancona, ai Dipartimenti Provinciali ARPAM di Pesaro e di Ancona, alla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM, all'ISPRA, al CNR ISMAR U.O.S. di Ancona, al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, alla Posizione di Funzione Economia Ittica, alla Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Posizione di Funzione Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e in versione integrale ai seguenti indirizzi web <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti>
www.norme.marche.it

DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento viene adottato ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 7 del DM 173/2016, quindi, in via d'urgenza, a seguito dell'esito del sopralluogo effettuato con ARPAM in data 10 maggio 2018;

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, che avverso il presente atto, può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso. Può essere inoltre proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Massimo Sbriscia

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Norme, atti e documenti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 173 *“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”*;
- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica 7 febbraio 2018, n. 16 *“Dlgs 152/06 – L. 179/2002 – DM 173/2016 - L. 241/90: Autorizzazione all’immersione deliberata in mare e all’immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: “Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare”. Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 85/2017 e rilascio autorizzazione con prescrizioni”*;
- Nota della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica prot. n. 529792/VAA/P del 14/05/2018 recante *“DDPF VAA n. 16 del 07/02/2018 “Dlgs 152/06 – L. 179/2002 – DM 173/2016 - L. 241/90: Autorizzazione all’immersione deliberata in mare e all’immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di escavo di fondali marini. Progetto: “Lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare”. Proponente: Comune di Fano. Annullamento DDPF VAA n. 85/2017 e rilascio autorizzazione con prescrizioni” Disposizioni conseguenti il sopralluogo con ARPAM del 10/05/2018”*;

Motivazione

Con DDPF VAA n. 16/2018 è stata autorizzata, con prescrizioni:

- l’immersione deliberata in mare dei sedimenti di classe A2 provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 21, 22 e dalle aree residuali limitrofe;
- l’immersione in vasca di colmata dei sedimenti di classe A2 provenienti dalla maglia di campionamento identificata come area 19 e dei sedimenti di classe B provenienti dalle maglie di campionamento identificate come aree 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e dalle aree residuali limitrofe

Il comma 1 dell’articolo 7 del DM 173/2016 prevede quanto di seguito riportato: *“L’autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 può essere in qualsiasi momento modificata, sospesa o revocata dall’autorità competente, con motivato provvedimento, nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell’autorizzazione o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell’ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare.”*.



In ottemperanza alla prescrizione n. 15 dell'Allegato al DDPF VAA n. 16/2018, il Comune di Fano ha provveduto ad aggiornare periodicamente e via posta elettronica ordinaria i soggetti interessati sull'andamento dei lavori.

Nell'ambito di tale aggiornamento, il Direttore dei Lavori, In data 04/05/2018 ha comunicato quanto segue: *"in data 29/04/2018, nella cella 21 sono stati rinvenuti trovanti (parabordi, cime, reti ecc.) in quantità tali da rendere necessario, in via precauzionale, la sospensione dell'escavo.*

L'ufficio di Direzione Lavori, congiuntamente alla Ditta appaltatrice, sta valutando soluzioni adatte a migliorare la cernita affinché il materiale non idoneo venga sversato in mare o cassa di colmata."

Si ricorda al proposito che la prescrizione n. 7 dell'allegato A al DDPF VAA n. 16/2018 stabilisce quanto di seguito riportato: *"Per sovrintendere alle operazioni di dragaggio dovrà essere individuato personale tecnicamente qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato a questa Posizione di funzione contestualmente la comunicazione di inizio dei lavori, di cui al precedente punto. Detto personale dovrà individuare tempestivamente, tramite ispezione visiva e, se del caso, analitica, l'eventuale presenza di materiale inidoneo all'immersione. In caso venga individuato materiale inidoneo, dovrà darne immediato avviso alla Capitaneria di Porto competente. Il materiale inidoneo ad essere immerso eventualmente reperito dovrà essere gestito in conformità alle norme vigenti in materia di rifiuti, conservando la documentazione relativa alla corretta gestione fino a due anni successivi alla fine dei lavori;"*.

Dall'aggiornamento successivo, pervenuto in data 08/05/2018 e relativo alle operazioni di escavo e successiva immersione deliberata in mare condotte nei giorni 05, 06, 07 e 08/05/2018, si evince il perdurare della sospensione delle operazioni di escavo nella maglia/area di campionamento 21 e maglie residuali limitrofe.

Avendo questa struttura poi ricevuto notizia telefonica della ripresa delle operazioni nella maglia n. 21 e residuale limitrofa, mediante l'impiego di apposito setaccio, costruito all'uopo, ha disposto l'effettuazione di un sopralluogo con ARPAM, Dipartimento di Pesaro per il giorno 10/05/2018.

Nel corso del sopralluogo, iniziato alle ore 8.40 e terminato alle ore 10.15, è stato possibile verificare la presenza dei trovanti segnalati in corrispondenza della maglia n. 21, il funzionamento del setaccio di cui è stato dotato il pontone il deposito preliminare dei suddetti trovanti in apposito cassone posto all'interno del porto. Avendo parzialmente assistito anche alle operazioni di escavo nell'area residuale relativa alla maglia n. 15, si è potuto rilevare come in essa, a differenza della maglia n. 21, i trovanti fossero in quantità e di dimensioni decisamente più ridotte e che comunque la ditta appaltatrice procedesse alla setacciatura mediante l'impiego dell'apposito anche in questo caso.

Il direttore dei lavori del Comune di Fano, ha raggiunto i funzionari di Regione ed ARPAM durante il sopralluogo e con lui sono state condivise alcune scelte preliminari, stabilendo la sospensione immediata dell'escavo nell'area 21 e residuale limitrofa.

Con nostra nota prot. n. 529792/VAA/P del 14/05/2018, in virtù dell'esito del suddetto sopralluogo, è stato disposto, in attesa dell'eventuale revisione del DDPF VAA n. 16/2018, che l'ulteriore materiale di classe A2 proveniente dall'area 21 e residuale limitrofa, venisse, precauzionalmente, immerso in vasca di colmata, previa setacciatura.

Con la medesima nota sono state chieste informazioni circa l'effettuazione dell'escavo parziale delle aree caratterizzate del porto turistico in concessione a Marina dei Cesari SpA e la successiva immersione deliberata in mare autorizzata con nostro DDPF VAA n. 42/2018 e di inviare un aggiornamento consuntivo sui volumi scavati sino alla data odierna e immersi in



mare e sul proseguo dei lavori, con particolare riguardo all'indicazione della data in cui intende avviare la fase di immersione in vasca di colmata.

Copia della nota ns prot. n. 529792/VAA/P del 14/05/2018, inviata tramite PEC, è stata anticipata anche via posta elettronica ordinaria in pari data.

Il Comune di Fano in risposta alla succitata nota, via posta elettronica ordinaria del 14/05/2018, ha comunicato quanto di seguito riportato: *“- domani verrà eseguito un rilievo batimetrico per valutare i quantitativi effettivamente dragati e il rispetto delle quote di progetto per il dragaggio del materiale in classe A2. - successivamente si procederà all'inizio del dragaggio del materiale per il conferimento in cassa di colmata nel settore B; nel primo pomeriggio di domani, la MD italo N. potrebbe già essere in grado di sversare il materiale in cassa di colmata. Si rappresenta che durante le operazioni di dragaggio si è reso necessario attrezzare la MD italo N con una struttura metallica con funzione di setaccio per una migliore cernita dei trovanti. Tale attrezzatura potrà ad essere impiegata anche il dragaggio del materiale in classe B.”*

Inoltre, il Comune ha allegato un file che sintetizza le operazioni di escavo e successiva immersione deliberata in mare condotte sino alla data del 14/05/2018.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra visto e considerato, poiché l'eventuale immersione in mare o in vasca di materiale che all'esame visivo e, se del caso, analitico potrebbe non garantire *la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare*, si propone di:

- modificare l'autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in strutture di contenimento poste in ambito costiero rilasciata con DDPF VAA n. 16 del 7 febbraio 2018, stabilendo che il restante materiale di classe A2 proveniente dall'escavo della maglia n. 21 e dalla sua area residuale limitrofa, sia immerso nella vasca di colmata del porto di Ancona, previa setacciatura, anche ripetuta prima della sua deposizione in vasca, qualora tale operazione di cernita sia sufficiente a garantire la separazione del materiale inidoneo all'immersione dal materiale sedimentario;
- stabilire che la setacciatura dovrà essere realizzata, in presenza di materiale inidoneo all'immersione sulla base di esame visivo, anche per i sedimenti in classe B provenienti dalle restanti aree del porto di Fano oggetto dell'escavo autorizzato con DDPF VAA n. 16/2018;
- stabilire che, qualora l'operazione di setacciatura non sia sufficiente a garantire la separazione del materiale inidoneo all'immersione dal materiale sedimentario, il Comune di Fano e la ditta incaricata dovranno adottare ogni ulteriore misura necessaria a garantire la suddetta separazione e che, qualora l'adozione di ulteriori misure non sia operativamente possibile o economicamente conveniente, l'intero volume di escavo costituito da materiale inidoneo all'immersione e da materiale sedimentario, dovrà essere precauzionalmente gestito come rifiuto, ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- rappresentare che il materiale inidoneo derivante dall'operazione di setacciatura dovrà essere gestito nel pieno rispetto della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si propone, inoltre, ai fini della conoscibilità della presente determinazione, di:

- trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Fano, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Capitaneria di Porto di Fano, alla Capitaneria di Porto di Ancona, ai Dipartimenti Provinciali ARPAM di Pesaro e di



Ancona, alla Direzione Tecnico Scientifica di ARPAM, all'ISPRA, al CNR ISMAR U.O.S. di Ancona, al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, alla Posizione di Funzione Economia Ittica, alla Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Posizione di Funzione Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicarne copia per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e in versione integrale ai seguenti indirizzi web <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti> e www.norme.marche.it

Infine si propone di rappresentare che il presente provvedimento viene adottato ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 7 del DM 173/2016, quindi, in via d'urgenza, a seguito dell'esito del sopralluogo effettuato con ARPAM in data 10 maggio 2018 e che avverso lo stesso può essere proposto il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il responsabile del procedimento
Massimo Sbriscia

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
NESSUNO

